



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 55/14/CIR**

### **INTEGRAZIONE AL “PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA” DI CUI ALLA DELIBERA N. 52/12/CIR – DEFINIZIONE DI COMUNICAZIONE TELEFONICA A TARIFFA DI BASE**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l’accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS*”;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR del 3 maggio 2012, recante: “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”;

VISTA la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la quale prevede all’art. 21 quanto segue: “*1. Gli Stati membri garantiscono che, qualora il professionista utilizzi una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non sia tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista. 2. Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli operatori di servizi di telecomunicazione di applicare una tariffa per dette telefonate*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante “*modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori*”;

VISTO il d.lgs. n. 21 del 21 febbraio 2014 concernente “*Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE con il quale è stata trasposta la suddetta direttiva nell’ordinamento nazionale, ed in particolare l’art. 64 (Comunicazione telefonica), comma 1, il quale prevede che “Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non è tenuto a pagare più della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate*”;

VISTA la delibera n. 721/13/CIR del 12 dicembre 2013, recante “*Modifica del ‘piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa’ di cui alla delibera n. 52/12/CIR, limitatamente alla determinazione delle numerazioni corrispondenti alla nozione di ‘tariffa base’ - avvio del procedimento e consultazione pubblica*”;

CONSIDERATO che alla suddetta consultazione hanno partecipato, fornendo contributi, BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., nonché AIIP e CallOne S.r.l., che hanno fatto pervenire i propri contributi oltre il termine stabilito;

CONSIDERATO che nell’ambito della medesima consultazione sono state udite le società BT Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. in data 19 febbraio 2013;

CONSIDERATI gli esiti della consultazione pubblica riportati in Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che in relazione al recepimento nell’ordinamento interno della citata direttiva, occorra stabilire quali numerazioni siano associabili al concetto di “tariffa di base” e quindi di “servizi telefonici a tariffa di base”, tenendo conto delle finalità di tutela del consumatore perseguite attraverso le disposizioni che fanno riferimento a tale concetto;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO che la disciplina di tale fattispecie appartenga propriamente all'ambito della disciplina dell'uso dei servizi di comunicazione elettronica ed abbia una portata di carattere generale, applicabile a tutte le situazioni nelle quali sia prescritto l'impiego di comunicazioni elettroniche a tariffa di base;

RITENUTA, in definitiva, la necessità di introdurre un'apposita definizione nel "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", di cui alla delibera n. 52/12/CIR del 3 maggio 2012;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

#### **(Integrazione dell'Allegato A alla delibera n. 52/12/CIR)**

1. All'Art. 1 (Definizioni) dell'Allegato A alla delibera n. 52/12/CIR, dopo la lettera r) è aggiunta la lettera seguente:

“r bis) *Comunicazione elettronica a tariffa di base*: comunicazione elettronica effettuata mediante l'uso, conforme alle corrispondenti norme e non discriminatorio rispetto ad altre numerazioni della medesima tipologia, di una o più numerazioni appartenenti a una delle seguenti categorie:

- 1) numerazione prevista per servizi offerti gratuitamente agli utenti in base a disposizioni di legge o regolamentari (come, ad esempio, i numeri per servizi di assistenza clienti "customer care" dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica);
- 2) numerazione geografica;
- 3) numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici;
- 4) numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali;
- 5) numerazione per servizi di addebito al chiamato nazionali e internazionali, purché sia garantita la possibilità di chiamate originate da reti fisse o mobili nazionali;
- 6) numeri verdi internazionali universali (UIFN), purché sia garantita la possibilità di chiamate originate da reti fisse o mobili nazionali.”

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito *web* dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 maggio 2014

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani